

**PROTOCOLLO D'INTESA PER PROMUOVERE INTERVENTI POSITIVI NELLE POLITICHE
DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO NELLA PROVINCIA DI ANCONA**



Provincia di Ancona

TRA

**LA PROVINCIA DI ANCONA, NELLA PERSONA DEL SUO PRESIDENTE QUALE
RAPPRESENTANTE LEGALE "PRO-TEMPORE"**

E

LA CONSIGLIERA DI PARITA' DELLA PROVINCIA DI ANCONA


E

**CGIL nella persona del Segretario provinciale,
CISL nella persona del Segretario provinciale,
UIL nella persona del Segretario provinciale,
CONFINDUSTRIA nella persona del Presidente,
APINDUSTRIA nella persona del Presidente,
CONFARTIGIANATO nella persona del Presidente,
CNA nella persona del Presidente,
CONFESERCENTI nella persona del Presidente,
CONFCOMMERCIO nella persona del Presidente,
AGCI nella persona del Presidente,
CONFCOOPERATIVE nella persona del Presidente,
LEGACOOP nella persona del Presidente,**

Considerato che:

- il tema della conciliazione tra lavoro professionale e vita familiare è all'ordine del giorno dell'Unione Europea, e, di conseguenza, dei Paesi membri, in quanto si conviene che, a fronte dei cambiamenti intervenuti nel mercato del lavoro, le misure di conciliazione costituiscano una strategia necessaria per il mantenimento e lo sviluppo dell'occupazione, soprattutto femminile. Infatti, tra gli obiettivi prioritari della Strategia di Lisbona è previsto il raggiungimento della percentuale del 60% di occupazione femminile entro il 2010;
- è obiettivo strategico per la Provincia di Ancona perseguire l'integrazione tra le politiche attive del lavoro e le iniziative locali per lo sviluppo, al fine di contribuire ad innalzare la qualità del lavoro e delle condizioni in cui esso viene prestato, e, in particolare, in tale contesto, porre in essere efficaci azioni di *mainstreaming* di genere per sostenere gli interventi volti a favorire la piena applicazione della L. n. 53/2000;
- le politiche di *mainstreaming* si possono sviluppare anche con interventi a livello territoriale (c.d. azione orizzontale) finalizzati a creare partenariati stabili tra i diversi soggetti (organismi di parità, enti istituzionali, parti sociali) per una programmazione

Patrizia Cer





di politiche di pari opportunità e sostegno all'occupazione femminile e ai servizi di conciliazione familiari;

Visti:

- la legge n. 53 del 08/03/2000, e s.m.i. recante "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", in particolare l'art. 9 che dispone la concessione di contributi a carico del fondo per l'occupazione (L. n. 236 del 19/07/1993) in favore, tra l'altro, di aziende che applicano accordi contrattuali che prevedano azioni positive per facilitare la conciliazione tra gli impegni e le esigenze di lavoro e quelli connessi alla cura familiare;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Previdenza Sociale di concerto con il Ministro per la Solidarietà Sociale e il Ministro per le Pari Opportunità del 15/5/2001, contenente le modalità di erogazione dei contributi di cui all'art. 9 della L. 53/2000, e s.m.i., il quale prevede, all'art. 2, comma 7, che le Autonomie Locali possano promuovere sperimentazioni pilota finalizzate a creare una rete di supporto alla contrattazione in materia e che i progetti derivanti da accordi stipulati nell'ambito di tali sperimentazioni sono valutati, con titolo preferenziale, ai fini dell'ammissione al finanziamento, da cui si deduce che la sottoscrizione di protocolli d'intesa fra gli attori locali costituisca un valore aggiunto e un criterio di priorità nella valutazione di tali progetti;
- l'art. 2, commi 2 e 7 del DM del 15/05/2001, recante "Approvazione delle modalità di erogazione dei contributi ex art. 9, comma 2, della L. 8 marzo 2000, n.53, che dispone la concessione di contributi a carico del Fondo per l'occupazione, in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità" che prevede, rispettivamente, che:
 - gli interventi a valere sulle azioni individuate nell'art. 9 cit. debbano *"...omississ essere attuate in applicazione di accordi. Per le azioni di cui alle lettere a) e b) gli accordi devono essere stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello provinciale o aziendale"* ;
 - *"Le autonomie locali possono promuovere sperimentazioni pilota finalizzate a creare una rete di supporto alla contrattazione in materia. I progetti di cui alle lettere a), b) e c), derivanti da accordi stipulati nell'ambito di tali sperimentazioni, sono valutati assegnando ulteriore titolo preferenziale"*;
- il Dlgs n. 196 del 23/05/2000, e s.m.i., recante "Disciplina dell'attività delle Consigliere e dei Consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144", in particolare l'art. 3, inerente i compiti e le funzioni del/la Consigliere/a provinciale di parità in ordine alle azioni positive da intraprendere per assicurare il rispetto del principio di non discriminazione e per la promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, nonché l'art. 44 che richiama gli interventi positivi da intraprendere per favorire una diversa modalità di organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, disponendo modalità di accesso ai finanziamenti pubblici;
- l'art. 24 della L.R. Marche n. 2/2005, e s.m.i., recante "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", il quale dispone che *"al fine di promuovere ed incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volta a conciliare tempi di vita e di lavoro, la Regione promuove e sostiene progetti sperimentali,*

garesi
frap
[signature]
[signature]

[signature]

[signature]

[signature]

Pect. Cur

[signature]

[signature]

[signature]



proposti da enti pubblici, imprese e gruppi di imprese, che applichino o stipulino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la flessibilità";

- Il Piano Triennale del lavoro e della formazione 2007-2009 e il piano annuale del lavoro e della formazione anno 2008;

DATO ATTO

Che l'art.9, comma 1, della legge n. 53/00 sopra citata prevede l'erogazione di contributi in relazione a:

"a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbia in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età o fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico;

b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;

c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;

d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico";

Per tutto quanto sopra esposto

SI CONVIENE CHE

Art. 1

Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto.

Art. 2

I soggetti firmatari del presente atto si impegnano sia ad approfondire proposte operative innovative ed efficaci in tema di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, sia a sostenere i progetti consistenti in azioni positive per la flessibilità lavorativa presentati da imprese e da lavoratori e lavoratrici autonome del territorio della Provincia di Ancona, inserendoli nella sperimentazione attivata con il presente atto, al fine di favorire la valutazione ministeriale "preferenziale", di cui all'art. 2, comma 7 del DM del 15/05/2001, e la conseguente ammissione al finanziamento ivi previsto.



In relazione a quanto riportato nel comma precedente, i soggetti sottoscrittori, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza istituzionale, si impegnano a:

- sensibilizzare le imprese e i lavoratori sull'importanza delle misure che consentono di conciliare meglio l'attività lavorativa con gli impegni familiari e gli interventi formativi successivi a periodi di congedo;
- intraprendere azioni per promuovere la stipulazione di accordi sindacali di livello territoriale, propedeutici ai finanziamenti previsti dalla normativa citata nelle premesse, nonché sensibilizzare le imprese e i lavoratori sull'importanza delle misure che consentono di conciliare meglio gli impegni professionali con quelli familiari,
- promuovere programmi di formazione per favorire l'inserimento lavorativo di donne e per il reinserimento lavorativo delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo;
- favorire la sperimentazione di ogni forma di conciliazione delle esigenze personali e/o familiari con quelle lavorative, supportabile attraverso la Legge 53/00, la Legge Regionale 2/05 o altro;
- favorire la creazione e/o il potenziamento dei servizi di supporto alle famiglie;
- promuovere accordi e intese con gli enti locali per un approccio integrato sul territorio finalizzato ad una efficace politica di conciliazione che comprenda le politiche sociali, educative, formative, lavorative, dei trasporti e della mobilità, per raccordare i tempi di lavoro a quelli dei servizi e della collettività;
- promuovere l'erogazione dei servizi di informazione su tutte le tipologie di azioni positive e di orientamento nei confronti delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese sulle opportunità esistenti.

Art. 3

I soggetti firmatari del presente protocollo, al fine di intraprendere le azioni positive e propulsive per lo sviluppo locale e per il miglioramento della qualità del lavoro, indicate nell'articolo precedente, si impegnano a costituire un Tavolo di Coordinamento Territoriale, composto da un rappresentante per ciascun soggetto sottoscrittore con la sola eccezione della Provincia di Ancona che sarà rappresentata sia dall'Assessore con delega alla Formazione e Politiche attive del lavoro che da quello delegato alle Pari Opportunità.

Del Tavolo Provinciale farà altresì parte la Presidente della Commissione provinciale per le Pari Opportunità, o suo delegato, e la Consigliera Provinciale di Parità.

Il coordinamento delle attività del Tavolo di Coordinamento Territoriale sarà affidato alla Provincia di Ancona, 3° Settore, Dipartimento II, Istruzione, Formazione e Lavoro attraverso la struttura del CIOF di Senigallia cui è affidata la segreteria tecnica.

I soggetti sottoscrittori, con successivo ed apposito atto regolamentare, definiranno le modalità di funzionamento del Tavolo di Coordinamento Territoriale e le procedure a cui attenersi per il sostegno dei progetti che dovranno poi essere trasmessi al Ministero del Lavoro, della Salute e della Politiche Sociale ai fini dell'ammissione al finanziamento.



Provincia di Ancona

Art.4

Le funzioni del Tavolo di Coordinamento Territoriale, da regolamentarsi in conformità a quanto indicato nel precedente art. 3, comma 3, del presente atto, sono finalizzate a perseguire i seguenti obiettivi:

- elaborare ed implementare un programma di attività mirato a dare concreta attuazione a quanto determinato nel presente protocollo e più in generale a sviluppare politiche ed interventi per la conciliazione dei tempi di vita/lavoro;
- promuovere i contenuti della Legge 53/2000, e s.m.i., con particolare attenzione a quanto disposto all'art. 9 ed altresì, più in generale, a sviluppare progetti, politiche ed interventi per la conciliazione dei tempi di vita/lavoro;
- ~~elaborare ed implementare un programma di attività mirato a dare concreta attuazione a quanto determinato nel presente protocollo;~~
- attivare le strutture territoriali dei sindacati comparativamente più rappresentative a livello provinciale o aziendale e delle associazioni datoriali ai fini della definizione degli accordi collettivi previsti dalla legge, quali presupposti per l'ammissibilità al finanziamento;
- esaminare, in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 5, i progetti presentati per le finalità di cui agli artt. 9 della L. n. 53/00, e s.m.i., e in conformità dell'art. 2 del DM del 15/05/2001, ai fini del sostegno per l'ammissione ai contributi erogati dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali a valer sul Fondo per l'occupazione previsto dall'art. 1, comma 7 del DL n. 148/93, conv. in L. n. 236 del 19/07/1993;
- adottare l'eventuale parere di sostegno che sarà poi trasmessa al soggetto richiedente per il completamento dell' "iter" procedimentale di trasmissione al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali.

Art. 5

L'azienda che intende attivare un progetto ed accedere, ai sensi della legge n. 53/2000, e s.m.i., al finanziamento delle azioni previste dall'art. 9, deve coinvolgere le OO.SS. e l'associazione alla quale aderisce al fine di addivenire alla elaborazione del progetto e al correlato accordo collettivo. Le OO.SS. e l'associazione Datoriale, oltre ad impegnarsi nella promozione territoriale dei progetti ex Art. 9 L. n. 53/00, e s.m.i., si renderanno garanti della loro piena realizzazione. A tal fine, l'associazione datoriale a cui aderisce l'impresa si farà da tramite per inoltrare al Tavolo di Coordinamento Territoriale il progetto correlato dal relativo accordo aziendale.

Qualora il progetto provenga da un'impresa o lavoratore/trice autonomo/a, in assenza di rappresentanze sindacali e/o delle associazioni datoriali, il Tavolo di Coordinamento Territoriale attiverà le strutture territoriali dei sindacati e delle associazioni datoriali ai fini della definizione degli accordi previsti dalla vigente normativa.

Art. 6

Tutti i firmatari del presente atto si impegnano a dare il loro contributo alla realizzazione concreta dei programmi elaborati dal Tavolo di Coordinamento Territoriale, a monitorare lo stato di attuazione della L. n. 53/00, e s.m.i., sul territorio provinciale e a sostenere la definizione degli accordi territoriali fondamentali per accompagnare le azioni positive efficaci nelle politiche di conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro.

g. Gelsi
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Part. Cn

BO

[Handwritten signature]



In particolare:

1. Provincia di Ancona.

La Provincia di Ancona, Assessorato al Sistema Formativo e Assessorato alle Pari Opportunità di concerto con la Consigliera di Parità della Provincia di Ancona, si impegnano a continuare l'azione intrapresa di informazione e sensibilizzazione degli attori sociali e istituzionali, pubblici e privati, ricercando anche la collaborazione degli organismi di pari opportunità attivi sul territorio, con i seguenti obiettivi:

- promuovere la crescita della cultura di contesto relativa al tema della conciliazione, con particolare riferimento alla L. n. 53/2000, e s.m.i., predisponendo strumenti di formazione ed informazione a tale scopo finalizzati;
- incentivare e sostenere politiche e azioni di flessibilizzazione e di riorganizzazione dei tempi lavorativi che tengano conto delle esigenze di cultura familiare;
- incentivare azioni di qualificazione e formazione delle lavoratrici/madri che contrastino l'ingresso e l'espulsione dal mercato del lavoro in ragione delle loro scelte di vita familiare, unitamente a progetti che favoriscano una crescente responsabilizzazione degli uomini nel lavoro di cura familiare e nei processi di crescita dei figli;
- verificare il bisogno e l'effettiva praticabilità nella realtà della Provincia di Ancona di nuovi servizi per la persona e le famiglie in più stretto raccordo con le realtà aziendali e improntati a principi di maggiore flessibilità organizzativa e di orario, tenendo presente anche le difficoltà delle lavoratrici e lavoratori immigrati, spesso privi di reti parentali. A tal fine, si potrà, eventualmente, ipotizzare la costituzione di un Osservatorio per la conciliazione, finalizzato al monitoraggio costante dei bisogni del territorio in materia di conciliazione vita/lavoro e del livello di effettiva implementazione degli strumenti relativi, con la funzione ulteriore di valutare costantemente l'efficacia degli interventi promossi in seguito alla sperimentazione attuata con il presente protocollo;
- prevedere, in via sperimentale, all'interno dell'u.o.s. Pari Opportunità dei quattro CIOF provinciali uno sportello informativo per la diffusione della conoscenza dell'art. 9 della legge 53/2000 e dei vari progetti ed azioni a sostegno delle politiche di conciliazione.

2. Le Associazioni sindacali, datoriali, di categoria e del Terzo Settore firmatarie del presente protocollo si impegnano a:

- fornire adeguata informazione sui luoghi di lavoro, rivolgendosi sia ai responsabili d'azienda che ai lavoratori, secondo le modalità che riterranno più opportune, tenuto conto delle proposte che provengano dal Tavolo di Coordinamento Territoriale, sulle finalità e i contenuti della Legge 53/2000, e s.m.i., in particolare sull'art. 9, ed, in generale, sugli strumenti per attuare concrete politiche per rendere possibile conciliare i tempi di vita e i tempi di lavoro;
- promuovere l'attuazione, laddove esistono le condizioni aziendali, di forme di articolazione della prestazione lavorativa, per consentire di conciliare gli impegni

gates
[Handwritten signatures]

Peter C...
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



familiari con quelli professionali, fornendo il necessario supporto all'elaborazione di progetti e percorsi di accesso a finanziamenti per azioni di flessibilità organizzativa;

- coadiuvare le imprese interessate nella predisposizione di strumenti a valere sulle attività previste dalla L. n. 53/2000, e s.m.i., anche attraverso:
 - a) la partecipazione propositiva alle riunioni periodiche del Tavolo di Coordinamento Territoriale, prendendo poi parte attiva alla concreta realizzazione degli obiettivi individuati e condivisi, nonché proporre al Tavolo ulteriori interventi;
 - b) la collaborazione per il monitoraggio dell'esistente in materia di strumenti per la conciliazione vita/lavoro, attraverso la mappatura dei progetti presentati sul territorio in base all'art. 9 legge 53/2000, e s.m.i., condotta anche attraverso l'impegno delle aziende, e a far pervenire, quindi, una sintesi dei progetti che le riguardano al Tavolo di Coordinamento Territoriale;
 - c) la collaborazione, con i sottoscrittori del presente protocollo, alla realizzazione di azioni informative relative alla legge 53/2000, e s.m.i., e alle opportunità da essa riservate ai lavoratori e alle aziende;
 - d) la collaborazione alla realizzazione di attività di monitoraggio dei bisogni relativi alla conciliazione vita/lavoro all'interno della categoria dei lavoratori del territorio della Provincia di Ancona, finalizzata anche ad individuare il target ottimale verso i quali indirizzare gli interventi;
 - e) la collaborazione all'organizzazione di percorsi formativi per i soggetti che intendono progettare ex art. 9 legge 53/2000.

Ancona, 27/02/2009

Elenco firmatari :

Provincia di Ancona

La Presidente "pro tempore"

Patrizia Casagrande Esposto

Consigliera di Parità della Provincia di Ancona

Patrizia Barigelletti




Provincia di Ancona

Confartigianato

Il Presidente

Valdimiro Belvederesi




delegato GIORGIO CATALLI

CNA

Il Presidente

Renato Piccialola



Confesercenti

Il Presidente

Dino Coltrinari

DELEGA PATRIZIA CECI



Confcommercio

Il Presidente



AGCI

Il Presidente

Stefano Burattini



Provincia di Ancona

CGIL – Segretario Provinciale

Adriano Manzotti

KAN È SELLY

CISL – Segretario Provinciale

Paolo Santini

DELEGA LEONARDO DONATI

UIL – Segretario Provinciale

Renzo Perticaroli

Confindustria Ancona

Il Presidente

Giuseppe Fiorini

DELEGATO: FILIPPO SCATTONE

Apindustria Ancona

Il Presidente

Andrea Pesaresi



Provincia di Ancona

Confcooperative

Il Presidente

Sandrino Grossi *DELEGATA ANNA LISA FIORENTINI*

Anna Lisa Fiorentini

Legacoop

Il Presidente

Simone Mattioli *DELEGATO SIMONE CECCHETTINI*

Simone Cecchetti